



COMUNE DI LONGARONE

Provincia di Belluno

Via Roma n. 60 - 32013 Longarone (BL)

Tel. 0437.575811 - fax 0437.771445

C.F. 01155460254

e-mail: protocollo@comune.longarone.bl.it

pec: comune.longarone.bl@pecveneto.it

REGOLAMENTO

COMUNALE DI POLIZIA URBANA

- Approvata con delibera di Consiglio comunale (Commissario Prefettizio) n. 12 del 11.03.2014 e ss.mm.ii.;
- modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 30 aprile 2015;
- modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 29 aprile 2021;
- modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 30 luglio 2025.

INDICE:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

TITOLO II - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Articolo 4 - Divieto di occupare il suolo

Articolo 5 - Domande per l'occupazione del suolo

Articolo 6 - Rinvio recettizio

Articolo 7 - Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazione o concessione per l'occupazione del suolo

Articolo 8 - Esposizione di derrate all'esterno dei negozi

Articolo 9 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

Articolo 10 - Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Articolo 11 - Installazione di chioschi ed edicole

TITOLO III - PULIZIA E DECORO DEI CENTRI ABITATI

Articolo 12 - Disposizioni generali

Articolo 13 - Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici

Articolo 14 - Estirpazione dell'erba e cura delle siepi e piante

Articolo 15 - Divieto di accattonaggio

Articolo 16 - Vasche e fontane

Articolo 17 - Pulizia e manutenzione di edifici e delle aree scoperte

Articolo 18 - Deturpamento di edifici pubblici e privati

Articolo 19 - Distribuzione di manifesti e opuscoli

Articolo 20 - Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico

Articolo 21 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

Articolo 22 - Battitura di panni e tappeti

Articolo 23 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni

Articolo 24 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

Articolo 25 - Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani

Articolo 26 - Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti

Articolo 27 - Trasporto di materiale di facile dispersione

Articolo 28 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

Articolo 29 - Altri atti vietati

Articolo 29-bis - Divieto di alimentazione dei volatili allo stato libero nei centri abitati

Articolo 29-ter – Individuazione delle aree di particolare tutela ai sensi dell'art.9 comma 1 del D.L. 20 febbraio 2017 n.14

Articolo 29-quater – Individuazione di ulteriori aree di particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14

Articolo 29-quinqies – Intralcio alla circolazione pedonale

Articolo 29-sexies - Divieto di campeggio libero

TITOLO IV - NOMADISMO

Articolo 30 - Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti

Articolo 31 - Carovane di nomadi

TITOLO V - CORTEI E MANIFESTAZIONI

Articolo 32 - Disposizioni di carattere generale

Articolo 33 - Cortei , cerimonie , riunioni e manifestazioni

Articolo 34 - Processioni – Manifestazioni

Articolo 35 - Cortei funebri

Articolo 36 - Rumori e suoni nelle abitazioni o in altri locali

Articolo 37 - Impianto e uso di macchinari
Articolo 38 - Segnalazioni sonore, sirene , campane e antifurti
Articolo 39 - Attività rumorose vietate
Articolo 40 - Attività professionali rumorose e incomode
Articolo 41 - Rilevamento e repressione delle attività rumorose

TITOLO VI - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Articolo 42 - Trasporto di oggetti
Articolo 43 - Deposito di ciclomotori, velocipedi, carrozzelle e carrie
Articolo 44 - Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati
Articolo 45 - Protezione in occasione di lavori
Articolo 46 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse
Articolo 47 - Apertura di botole e chiusini
Articolo 48 - Pitture e verniciature fresche
Articolo 49 - Esposizioni
Articolo 50 - Installazioni di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento
Articolo 51 - Cantieri edili
Articolo 52 - Carichi sospesi
Articolo 53 - Recinzioni
Articolo 54 - Uso e manomissione di segnali
Articolo 55 - Detenzione e deposito di materie infiammabili
Articolo 56 - Contatori del gas e bombole
Articolo 57 - Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni
Articolo 58 - Uso delle risorse idriche potabili

TITOLO VII - COMMERCIO FISSO E SU AREA PUBBLICA

Articolo 59 - Obbligo di vendita
Articolo 60 - Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita
Articolo 61 - Operazioni di vendita
Articolo 62 - Esposizione dei prezzi
Articolo 63 - Carta da avvolgere
Articolo 64 - Esercizio di mestieri girovaghi
Articolo 65 - Limiti per il commercio ambulante senza posto fisso
Articolo 66 - Contegno degli esercenti il commercio
Articolo 67 - Strutture temporanee per pubblici spettacoli

TITOLO VIII - SISTEMA SANZIONATORIO

Articolo 68 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

TITOLO IX - SANZIONI ACCESSORIE

Articolo 69 - Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio
Articolo 70 - Sequestro e custodia di cose
Articolo 71 - Sospensione delle licenze
Articolo 72 - Disposizioni transitorie
Articolo 73 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale, nell'interesse dei singoli e della collettività, la salvaguardia del pubblico decoro, della moralità, della libertà, della quiete e dell'ambiente.

Esso ha inoltre lo scopo di assicurare l'osservanza, oltrechè delle Leggi, anche dei Regolamenti e delle Ordinanze, emanati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, reprimendo le eventuali infrazioni e prescrivendone le sanzioni.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico o aperti al pubblico passaggio.

Nel presente Regolamento, per indicare gli atti che conferiscono la facoltà di esercitare determinate attività o consentano determinati comportamenti o situazioni, sono usati i termini di concessione, autorizzazione, licenza o permesso.

Articolo 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Articolo 3 Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare o suo delegato;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento dovranno essere redatte secondo le disposizioni vigenti in materia di bollo, e comunque tali istanze

dovranno essere presentate con almeno sette (7) giorni lavorativi di anticipo sull'eventuale inizio delle attività.

TITOLO II OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Articolo 4 Divieto di occupare il suolo

E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto, di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione del Funzionario Comunale preposto.

Articolo 5 Domande per l'occupazione del suolo

Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito, dovrà fare domanda all'Ufficio di Polizia Locale, indicando nella medesima la località e l'estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell'occupazione e la durata della stessa, in conformità alle prescrizioni contenute nel Regolamento COSAP e compilando l'apposito modulo in bollo.

Le domande in bollo saranno presentate con almeno 7 (sette) giorni lavorativi di anticipo e qualora determinassero particolari occupazioni, con possibili intralci alla normale circolazione veicolare o pedonale, dovranno essere correlate di richiesta per l'emissione di ordinanza e mappa catastale con evidenziata l'area interessata dall'occupazione.

Articolo 6 Rinvio recettizio

Si intendono integralmente richiamate le norme relative al REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, per ciò che concerne la disciplina del rilascio delle concessioni, l'installazione di tende e insegne, ecc. e più in generale per tutti gli aspetti rilevanti ai fini del presente titolo. Sono comunque fatti salvi i divieti contenuti nei prossimi articoli.

Articolo 7 Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazione o concessione per l'occupazione del suolo

Ai titolari di permessi di occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni o autorizzazioni scritte, è vietato:

- a) infiggere pali o punte nel suolo;
- b) smuovere o danneggiare la pavimentazione e l'arredo urbano;
- c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo l'accesso agli edifici e ai negozi;
- d) depositare immondizie, rifiuti, materiali (maleodoranti o putrescibili), rottami nell'area concessa, o di tollerarne il deposito.

I titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo, in particolare gli esercenti il commercio su area pubblica e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico e scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto. Nell'ambito del mercato settimanale o delle fiere paesane, i rifiuti ingombranti dovranno trovare posto in recipienti capaci e resistenti, ed in modo tale che essi non debordino, tanto da proporsi facilmente alla raccolta da parte degli addetti alla nettezza urbana.

Articolo 8 Esposizione di derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie, di igiene e di polizia stradale.

Dette merci debbono comunque essere tenute ad una altezza minima di cinquanta centimetri dal suolo e convenientemente protette contro fattori nocivi, quali polvere, fumi, ecc., ferme restando le prescrizioni dell'Unità Sanitaria Locale.

Articolo 9

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

Per quel che concerne le occupazioni di suolo pubblico effettuate da esercizi pubblici o negozi si rimanda allo specifico REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Articolo 10

Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni del T.U.L.P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico permesso dell'Autorità comunale, previo parere dell'Ufficio di Polizia Locale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

Articolo 11

Installazione di chioschi ed edicole

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve.

Dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Ufficio di Polizia Locale.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni previsti in materia edilizia dal D.P.R. 380/2001, dal Regolamento Comunale del Commercio su Area Pubblica in materia commerciale e dal Codice della Strada in materia di circolazione stradale.

TITOLO III

PULIZIA E DECORO DEI CENTRI ABITATI

Articolo 12

Disposizioni generali

Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.

E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento, affissione di locandine/messaggi del (o sul) suolo pubblico, degli (o sugli) edifici e dell' (o sull') arredo urbano, anche se dipendente da incuria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso.

E' vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti appositamente adibiti e con l'osservanza delle modalità previste dal Regolamento Comunale del Servizio di Raccolta, Trasporto e Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, dal Regolamento di Igiene, dal Regolamento Edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali.

In particolare è fatto divieto sputare, gettare carte, mozziconi di sigarette, chewing gum, o altro sul suolo, spazi e cose pubbliche.

Nei cestini e nei cassonetti dei rifiuti dislocati nel territorio è vietato introdurre materiale acceso e incandescente o comunque diverso dal tipo di raccolta differenziata.

Articolo 13

Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici

E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di lasciare cadere, gettare, abbandonare, o accumulare alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo, con l'eccezione dei concessionari dei posteggi del mercato settimanale, che sono autorizzati a depositare al termine del mercato gli imballaggi derivanti dall'attività commerciale esercitata nel giorno di mercato presso l'area in concessione.

I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti; a tal fine si invitano i titolari delle attività commerciali a mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei porta-rifiuti e posacenere.

Articolo 14

Estirpazione dell'erba e cura delle siepi e piante

L'Ufficio di Polizia Locale con apposita Ordinanza può porre a carico dei proprietari, locatari o aventi titolo di qualsiasi stabile prospiciente la via pubblica, l'obbligo di provvedere all'estirpazione delle erbe, nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo il fronte delle costruzioni e lungo i muri contigui di cinta; comunque, a tal proposito, si fa riferimento alla normativa vigente in materia (art.896 C.C., Codice della Strada, Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale ecc.).

Le alberature private lungo la proprietà pubblica non dovranno sporgere sul suolo pubblico. Quelle esistenti dovranno progressivamente essere adeguate.

Le foglie cadute sul suolo pubblico dovranno essere prontamente rimosse dal proprietario, che resta responsabile di qualsiasi danno arrecato alla pavimentazione e per l'ostruzione delle caditoie di scolo.

Articolo 15

Divieto di accattonaggio

In tutto il territorio comunale e in particolare in prossimità di monumenti e luoghi turistico-culturali, nei pressi degli ingressi degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici e degli uffici pubblici o privati e lungo le principali strade che conducono al centro del capoluogo e delle frazioni sono vietati l'accattonaggio e la richiesta di elemosine.

Articolo 16

Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. Presso le fontanelle pubbliche è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e altre cose.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale presso le pubbliche fontane.

Articolo 17

Pulizia e manutenzione di edifici e delle aree scoperte

I muri, le griglie delle cantine, i lucernari, gli infissi ed i vani prospicienti i luoghi di pubblico transito, dovranno essere tenuti puliti e sgombri da ragnatele o immondizie a cura degli utenti dei rispettivi locali.

Le inferriate, le griglie ed ogni altro mezzo che serva alla chiusura di botole o di finestre che si aprono su aree di pubblico transito dovranno essere tenuti in perfetto stato d'uso dai proprietari del fabbricato, in modo da evitare qualsiasi pericolo ai passanti.

Le aree private esterne, i cortili, i giardini, ecc. devono essere mantenuti costantemente sgombri da depositi di materiali alla rinfusa; le aree private in ambito urbano devono essere mantenute pulite, con l'erba costantemente falciata. Le alberature devono essere potate secondo necessità.

E' fatto altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e della tinteggiatura, alla pulizia e manutenzione dei numeri civici, nonché di tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.

Articolo 18

Deturpamento di edifici pubblici e privati

Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, affissioni, disegni o macchie, gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in generale, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto e/o arredo urbano di proprietà o uso pubblico.

Qualora i proprietari e i locatari o gli utenti degli edifici, o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedano tempestivamente e comunque entro 30 gg. dalla constatazione, all'eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venire eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso e con addebito di spese, salvo che tale deturpamento sia oggetto di indagine giudiziaria.

Nei casi urgenti per motivi di ordine e sicurezza, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti addebitandone le spese ai responsabili.

Articolo 19

Distribuzione di manifesti e opuscoli

Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato lanciare o lasciare cadere anche da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione.

È altresì vietato in tutto il territorio comunale posizionare brochure, manifestini o altro mezzo pubblicitario sui veicoli in sosta.

La distribuzione dei materiali sopradetti, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.

Articolo 20

Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico

Senza specifica autorizzazione, è proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali.

La lavatura o la riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono di norma vietate.

Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

Articolo 21

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

I panni, gli indumenti, i tappeti e simili non potranno essere lavati, distesi o appesi al di fuori dei luoghi privati.

E' vietato altresì distendere o appendere a sbalzo gli oggetti suddetti dalle finestre, dai terrazzi e dai balconi prospicienti la pubblica via.

Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non si provochi gocciolamento sull'area pubblica o di uso comune.

Articolo 22
Battitura di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico o soggetto a pubblico transito, dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

Articolo 23
Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni

La pulizia di anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti. Le immondizie raccolte e spazzate dovranno essere smaltite secondo le modalità previste dal REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI.

Articolo 24
Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento o di inquinamento, nonché permettere l'introduzione di spazzatura, materiale ghiaioso o altro nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Articolo 25
Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani

I rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti con le modalità stabilite per le operazioni di conferimento raccolta e smaltimento di rifiuti.

E' vietato gettare o calare rifiuti, sciolti o in contenitori, nelle strade, nelle piazze o nei corsi d'acqua.

Articolo 26
Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti

Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, ecc., dovranno essere effettuate con l'utilizzo di appositi rimorchi, i quali non permettano la dispersione di tale materiale lungo le pubbliche vie.

Gli orari entro i quali sono consentite tali operazioni sono i seguenti:

mattino: dalle ore 06:00 alle ore 08:00
sera: dalle ore 18:00 alle ore 20:00

In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti, percorrendo il tragitto più breve per raggiungere i luoghi di smaltimento, evitando di attraversare i centri abitati.

Articolo 27
Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come sabbia, calcina, carbone, terre e detriti, sostanze in polvere, liquidi, semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà

essere convenientemente coperto in modo che gli stessi non abbiano a sollevarsi nell'aria. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Articolo 28

Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, nonché il personale degli istituti di credito hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dal tratto di marciapiede antistante gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiabile le formazioni di ghiaccio sul suolo. Nel caso gli immobili si affaccino a delle piazze, si consideri la proiezione delle facciate sull'area antistante.

Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni di edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio. In caso di abbondanti nevicate, il Sindaco potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

Le operazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti in maniera da evitare danni alle persone e alle cose. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale così da ostacolare il traffico.

E' vietato comunque lasciare in sosta veicoli lungo le pubbliche vie e le piazze, anche se parcheggiati negli appositi spazi, durante le normali operazioni di pulizia e sgombero neve, onde evitare l'intralcio dei mezzi spartineve.

Articolo 29

Altri atti vietati

In tutto il territorio comunale resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
- b) gettare o lasciare cadere carta, liquidi, polveri, od altri oggetti;
- c) collocare, senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie, qualora arrechino disturbo alla circolazione o al decoro delle vie;
- d) lasciar vagare liberamente o abbandonare qualsiasi specie di animale;
- e) eseguire qualsiasi giuoco che possa costituire pericolo o molestia fuori dei luoghi a ciò destinati;
- f) effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
- g) depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane;
- h) entrare nelle aiuole o negli spazi erbosi segnalati con i cani, nonché cogliere fiori e o danneggiare le piante;
- i) all'interno dei centri abitati, lasciare in sosta gli autoveicoli e i motoveicoli all'interno delle aiuole pubbliche o delle aree adibite a verde pubblico;
- j) sedersi a terra, sui monumenti o altri edifici e sui parapetti dei ponti;
- k) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;
- l) camminare o poggiare i piedi sulle panchine;
- m) alle persone con più di 14 anni salire ed usare le giostre dei parchi giochi comunali onde evitare danneggiamenti od usi impropri delle stesse;
- n) correre, gareggiare ecc. con biciclette, monopattini e simili lungo i marciapiedi, le aiuole e le aree verdi in genere;

- o) sputare e compiere atti di pulizia personale;
- p) il consumo di alcool in occasione di bivacco di una o più persone;
- q) tenere comportamenti che determinano lo scadimento della qualità urbana e turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici, quali l'occupazione del suolo con giacigli o simili, lo stazionamento prolungato che costituisca intralcio per il libero transito dei cittadini, l'espletamento di bisogni fisiologici.

Articolo 29-bis

Divieto di alimentazione dei volatili allo stato libero nei centri abitati

Nei centri abitati ed in particolare nelle aree urbane, sia al fine di limitare la permanenza e la proliferazione di volatili (piccioni, colombi, etc.) presenti nel territorio allo stato libero, sia al fine di prevenire l'insorgere di problematiche di carattere igienico-sanitario, connesse all'accumulo del guano e/o al rischio potenziale di malattie infettive e parassitarie veicolate da tali animali:

- a) è vietato a chiunque alimentare i piccioni e/o altri volatili selvatici, con espresso divieto di gettare al suolo, sia pubblico che privato, granaglie, prodotti di scarto o qualsivoglia sostanza organica atta ad alimentarli;
- b) è fatto obbligo ai proprietari e ai titolari di diritti reali di edifici situati in ambito urbano, esposti alla nidificazione ed allo stazionamento di piccioni, colombi o altri volatili allo stato libero, di mantenere pulite da guano, parti di nido o animali morti le aree private o pubbliche sottostanti i fabbricati e le strutture interessate dalla presenza dei volatili;
- c) è fatto obbligo ai proprietari e ai titolari di diritti reali di edifici situati in ambito urbano di schermare con apposite reticelle o altra modalità idonea ogni apertura di soffitte, solai e sottotetti, onde impedire l'accesso ai piccioni ed altri volatili selvatici per il loro riparo e la nidificazione;
- d) il posizionamento di mangimi sfusi, o di contenitori di qualsiasi genere per contenerli, sul suolo pubblico comporta l'applicazione dell'art. 47 del Regolamento "R.S.U." analogamente all'abbandono di rifiuti al di fuori degli appositi contenitori di raccolta.

La violazione delle norme di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo comporta, in deroga all'art.68, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo edittale di € 80,00 ed un massimo edittale di € 500,00 (sanzione prevista € 160,00, pari al doppio del minimo in quanto più favorevole).

Articolo 29-ter

Individuazione delle aree di particolare tutela ai sensi dell'art.9 comma 1 del D.L. 20 febbraio 2017 n.14

Chiunque ponga in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione della stazione ferroviaria, delle fermate del trasporto pubblico locale extraurbano, delle altre infrastrutture ferroviarie, nonché delle relative pertinenze ovunque ubicate nel territorio comunale è soggetto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 come da disposizione normativa nazionale.

Alla medesima sanzione amministrativa pecuniaria sono soggetti coloro che pongono in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione dei veicoli del trasporto pubblico locale extraurbano, nonché delle relative fermate, pensiline, pertinenze ovunque ubicate nel territorio comunale.

Sono altresì soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 coloro che pongono in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruibilità dei parcheggi e delle altre aree di sosta dei veicoli.

Contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui ai commi precedenti, l'organo accertatore ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Belluno nonché, nel caso in cui i

trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, all'Ufficio Comunale dei Servizi Sociali.

Art. 29-quater
Individuazione di ulteriori aree di particolare tutela
ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14

Chiunque ponga in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione di:

- a) centri storici e centri urbani in genere;
- b) scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, comprese le loro pertinenze;
- c) biblioteche, musei, aree espositive e loro pertinenze;
- d) luoghi religiosi e loro pertinenze;
- e) monumenti ed edifici tutelati ai sensi della normativa dei beni culturali;
- f) siti archeologici;
- g) piazze pubbliche, così come identificate dalla toponomastica comunale;
- h) vie ed aree pubbliche, in particolare le aree nei pressi della stazione ferroviaria;
- i) parchi, parchi giochi e giardini pubblici;
- j) presidi sanitari come, a titolo esplicativo ma non esaustivo, il poliambulatorio UTAP, il distretto sanitario, il centro servizi per anziani e loro pertinenze;
- k) parcheggi e altre aree di sosta dei veicoli;
- l) impianti sportivi e loro pertinenze;
- m) aree produttive;
- n) aree fieristiche
- o) aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli e delle relative aree di pertinenza, in particolare le aree dove si effettuano manifestazioni ed eventi tradizionali come le sagre e simili;

è soggetto, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00

Contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui ai commi precedenti, l'organo accertatore ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto.

L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Belluno nonché, nel caso in cui i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, all'Ufficio Comunale dei Servizi Sociali.

Il provvedimento di allontanamento di cui al comma precedente è disposto altresì nei confronti di chi, nelle aree indicate, commette le violazioni previste dagli articoli 688 del codice penale (ubriachezza) e 726 del codice penale (atti contrari alla pubblica decenza) e dall'art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, nonché dall'art. 7 comma 15-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (attività di parcheggiatore o guardiamacchine privo di autorizzazione).

Art. 29-quinquies
Intralcio alla circolazione pedonale

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 660 c.p. (molestia o disturbo alle persone) e dall'art. 669 bis c.p. (esercizio molesto dell'accattonaggio), a tutela della libera e sicura fruizione degli spazi pubblici, è vietata la mendicizia, comunque esercitata:

- a) nelle aree pubbliche in ambito urbano, comprese le piazze, i parcheggi, le intersezioni stradali;
- b) nelle aree interne ed esterne ai presidi sanitari, al poliambulatorio medico, al distretto sanitario e al centro servizi per anziani;
- c) nelle aree fieristiche;
- d) nelle aree del mercato e nelle aree di pertinenza degli esercizi di vicinato, dei pubblici esercizi e dei supermercati.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 600 octies del c.p. (impiego di minori nell'accattonaggio, organizzazione dell'accattonaggio), è comunque vietato utilizzare gli spazi pubblici per esercitare l'accattonaggio professionalmente.

Si applica la sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare del denaro proveniente dall'esercizio dell'attività vietata, nonché delle attrezzature e/o strumenti impiegati nell'attività di accattonaggio e l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20 della legge 689/1981.

Contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui ai commi precedenti, l'organo accertatore ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto.

L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Belluno nonché, nel caso in cui i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, all'Ufficio Comunale dei Servizi Sociali.

Art. 29-sexies **Divieto di campeggio libero**

Sulla sede stradale, nelle piazze, nei parcheggi, nelle altre aree di uso pubblico e al di fuori dalle aree appositamente attrezzate, è vietata qualsiasi forma di campeggio, bivacco, accampamento e/o posizionamento attivo prolungato con camper, roulotte, caravan, autocaravan e simili, indipendentemente dalle attrezzature utilizzate (tavoli, sedie, tende, sacchi a pelo, fornelli, roulotte sganciata dal veicolo, etc. - elenco semplificativo e non esaustivo). Con apposito provvedimento possono essere attivate aree temporanee di ricovero per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

Il Sindaco può altresì vietare, per ragioni d'igiene e di sicurezza urbana, il deposito e/o l'impianto di tende, caravan, autocaravan o carri abitazione, nonché la costituzione di accampamenti, anche in aree private.

In caso di violazione reiterata dei divieti di cui sopra è disposta la confisca dei beni con i quali è stata commessa la violazione.

Qualora la violazione del divieto previsto dal comma 1 avvenga nelle aree di particolare tutela così come individuate dagli artt. 29-ter e 29-quater del presente regolamento, contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui ai commi precedenti, l'organo accertatore ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Belluno.

Gli impianti di campeggio e la collocazione di tende da parte di associazioni Scouts e simili sono regolamentati da apposita legge in materia di campeggi temporanei.

TITOLO IV **NOMADISMO**

Articolo 30 **Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti**

In tutto il territorio comunale, qualora esistano aree appositamente destinate, è vietata, fuori dalle stesse, la sosta per pernottamento in caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere. Qualora non esistano o non siano disponibili le aree di cui al comma precedente, il Sindaco potrà vietare la sosta per pernottamento in determinate località e vie del Comune.

Articolo 31
Carovane di nomadi

La sosta di carovane di nomadi è consentita solo negli spazi appositamente dedicati, che saranno eventualmente individuati dalle autorità comunali e comunque con tempi e modi previsti dalla legge.

TITOLO V
CORTEI E MANIFESTAZIONI

Articolo 32
Disposizioni di carattere generale

In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico e in quelli privati esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, alla viabilità, disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alla occupazione altrui.

Articolo 33
Cortei , cerimonie , riunioni e manifestazioni

Fatto salvo quanto previsto dalle Leggi di Pubblica Sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione, la richiesta all'Ufficio di Polizia Locale dovrà essere presentata almeno trenta (30) giorni prima dell'evento.

Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali.

Articolo 34
Processioni – Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli dovranno seguire modalità ed itinerari preventivamente concordati entro un congruo anticipo con il Comando di Polizia Locale al fine di attuare i provvedimenti del caso e comunque nel rispetto del Codice della Strada.

Articolo 35
Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Articolo 36
Rumori e suoni nelle abitazioni o in altri locali

Nelle abitazioni e in generale in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, impianti stereo e simili, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

Articolo 37

Impianto e uso di macchinari

La lavorazione con impianti o macchinari siti in laboratori artigianali o industriali dovrà avvenire, qualora gli stessi siano dislocati nelle vicinanze di abitazioni, in modo da non arrecare danni o molestie e comunque secondo le disposizioni regolamentari di legge.

Le operazioni di taglio e stoccaggio della legna saranno effettuate nel rispetto del vivere comune e comunque senza arrecare danno a cose o aree private o pubbliche.

Articolo 38

Segnalazioni sonore, sirene, campane e antifurti

Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore con sirene o altre strumentazioni, escluso il consueto utilizzo delle campane delle chiese.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 7.00 alle ore 22.00 per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro.

Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiori a dieci secondi e di intensità moderata.

Articolo 39

Attività rumorose vietate

Sono vietate le seguenti attività:

- a) far esplodere mortaretti, fuochi d'artificio, girandole, ecc. all'interno delle aree urbane;
- b) la pubblicità sonora;
- c) l'uso di amplificatori sonori;
- d) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali (inerti, edili, legna ecc.) senza le opportune cautele atte ad eliminare o attutire i rumori;
- e) Le attività di cui ai punti b) e c) del comma precedente, possono essere consentite con autorizzazione del Comune e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità;

Anche nei casi consentiti, tali attività debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore.

Attività rumorose, diverse da quelle sopraindicate, potranno essere individuate con apposita Ordinanza, con cui si potrà disporre specifiche prescrizioni.

Articolo 40

Attività professionali rumorose e incombode

L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incombode, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni nell'abitato, è consentito come segue:

- AL MATTINO dalle ore 7:00 alle ore 12:30;
- AL POMERIGGIO dalle ore 14:30 alle ore 19:00;

Tali limitazioni di orario non si applicano nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'Industria e all'Artigianato (Piano di Zonizzazione Acustica).

Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.

Per speciali e motivati casi, si potrà limitare o ampliare ulteriormente l'orario delle attività di cui al presente articolo previa apposita Ordinanza.

Articolo 41

Rilevamento e repressione delle attività rumorose

La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPAV.

Qualora il livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità ovvero quelli previsti dal Piano Acustico Vigente, i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o ad attenuarla.

TITOLO VI NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Articolo 42 Trasporto di oggetti

Il trasporto a mano e non, di oggetti pesanti, voluminosi o pericolosi deve essere fatto con le opportune cautele e da persone idonee.

Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

Articolo 43 Deposito di ciclomotori, velocipedi, carrozzelle e carrie

E' vietato depositare velocipedi, ciclomotori, carrozzelle, carrie ed altri veicoli nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine e degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio.

Articolo 44 Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati

Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.

L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi, o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

Articolo 45 Protezione in occasione di lavori

I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori, possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico. Per quanto concerne la delimitazione e la gestione dei cantieri si rimanda comunque alla normativa vigente in materia.

Articolo 46 Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalati e delimitati a tutela della pubblica incolumità.

Articolo 47
Apertura di botole e chiusini

E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune. Le operazioni indicate nel comma precedente possono venire autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone e osservando le norme stabilite dal D.Lgs 494/96 e s.m.i.

Articolo 48
Pitture e verniciature fresche

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati.

Articolo 49
Esposizioni

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, si potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito.

Articolo 50
Installazioni di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento

L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica ed opportunamente pre-segnalati in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o sulle altrui proprietà.

I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere vincolati in modo tale da non poter essere spostati dal vento.

Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione di infortuni e del Codice della Strada.

Articolo 51
Cantieri edili

I cantieri edili dovranno essere approntati nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e di circolazione stradale, in modo tale da risultare preventivamente segnalati e ben visibili dagli utenti della strada. Tale segnaletica dovrà assicurare adeguata visibilità sia diurna che notturna.

In tutti i cantieri edili dovrà essere apposto in modo ben visibile da terzi il cartello di cantiere rispondente ai requisiti di cui all'art.15 comma 2 del Regolamento Edilizio Comunale.

Articolo 52
Carichi sospesi

Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.

Le autorizzazioni vengono concesse solo nei casi di assoluta necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.

Articolo 53
Recinzioni

Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico non debbono essere provviste di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati.

I cancelli automatici devono essere muniti di idonea rete protettiva, atta ad evitare che in fase di movimento qualcuno, in special modo i bambini, possano infilarsi tra le sbarre o comunque come disciplinato dal regolamento comunale in materia edilizia.

Devono essere segnalati da appositi cartelli e luci gialle lampeggianti e devono essere dotati dei dispositivi di arresto automatico

Articolo 54

Uso e manomissione di segnali

E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli Agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso, a tale proposito si ricorda che questi comportamenti possono essere perseguibili a norma di legge come danneggiamento, procurato allarme, interruzione di pubblico servizio.

Articolo 55

Detenzione e deposito di materie infiammabili

Salvo quanto previsto dalle norme di Pubblica sicurezza e per la prevenzione di incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo locale o dell'esercizio.

Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge, con apposita ordinanza o autorizzazione si potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione e il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

Articolo 56

Contatori del gas e bombole

Salvo diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas devono essere collocati in locali aerati direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.

I depositi con recipienti portatili (bottiglie, bombole, ecc.), dovranno essere posti all'esterno degli edifici, in cortili o terrazze sul cui piano di calpestio non vi siano locali adibiti ad abitazioni, e dovranno essere rinchiusi in apposita cabina.

E' fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole del gas in locali interrati o seminterrati contravvenendo alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 57

Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:

- 1) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas, al di fuori dei luoghi a ciò destinati ed autorizzati;
- 2) usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni ove possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplodenti;
- 3) far uso di fiamme od accendere fuochi in spazi aperti pubblici o privati, con l'esclusione dei barbecue e dei fuochi utilizzati per la preparazione di cibi;
- 4) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- 5) porre, lasciare cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio;
- 6) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione incendi.

Articolo 58
Uso delle risorse idriche potabili

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile delle rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

TITOLO VII
COMMERCIO FISSO E SU AREA PUBBLICA

Articolo 59
Obbligo di vendita

Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.

Articolo 60
Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita

Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio, i pubblici esercizi e i laboratori debbono essere mantenuti costantemente puliti e in stato decoroso e, quando sono aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.

Nei predetti locali non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio.

Tutti i prodotti da consumarsi direttamente debbono essere protetti in appositi banchi espositori e dietro idonee alzate di vetro in modo che non siano facilmente accessibili al pubblico e, ove occorra, opportunamente refrigerati.

Gli esercenti il commercio ambulante con posto fisso debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.

Le tende in genere, interne o esterne, debbono essere tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.

Articolo 61
Operazioni di vendita

Tutte le operazioni di vendita debbono essere eseguite in modo igienicamente corretto. A tale proposito è necessario non toccare contemporaneamente gli alimenti da consumarsi direttamente (pane, paste, dolci, ecc.) ed il denaro. Inoltre, le persone addette alla vendita degli alimenti dovranno indossare camice e copricapo.

Articolo 62
Esposizione dei prezzi

Fatte salve le esenzioni espressamente previste per talune merci dalle disposizioni di legge per il commercio, chiunque espone merci per la vendita al minuto al pubblico, deve indicare il prezzo sulle medesime.

L'obbligo di cui al comma precedente non si applica alle merci e prodotti commissionati dai clienti.

Articolo 63
Carta da avvolgere

Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, nei punti e luoghi di vendita è vietato recuperare la carta già usata per avvolgere generi commestibili.

Articolo 64
Esercizio di mestieri girovaghi

Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi, se prima non sia stata rilasciata la prescritta autorizzazione.

E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Articolo 65
Limiti per il commercio ambulante senza posto fisso

Si rimanda al Regolamento Comunale per il Commercio su area pubblica

Articolo 66
Contegno degli esercenti il commercio

E' vietato agli esercenti il commercio gridare od usare amplificatori, oltre la normale tollerabilità, per reclamizzare le proprie merci e per altri motivi, come pure attirare clienti in modo sconveniente. Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti, grembiuli, camici ed altri indumenti decorosi e puliti. In particolare i macellatori, i macellai ed i salumieri non possono indossare in luogo pubblico indumenti intrisi di sangue.

Resta vietato ai suddetti esercenti altercare tra loro, usando modi, gesti e frasi sconvenienti.

In caso di recidiva, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, il Sindaco potrà sospendere i trasgressori dall'esercizio del commercio nel territorio comunale.

Articolo 67
Strutture temporanee per pubblici spettacoli

Senza concessione del Comune, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dall'ufficio comunale preposto.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 entro lo spazio occupato.

Ai concessionari è vietato:

- a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi
- b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

TITOLO VIII
SISTEMA SANZIONATORIO

Articolo 68
Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Locale nonché dagli appartenenti agli altri organi di polizia.

Ai sensi del Capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689 e dell'art. 7/bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, fatta salva in ogni caso l'applicazione di sanzioni amministrative o penali eventualmente previste dalle leggi vigenti in materia.

TITOLO IX
SANZIONI ACCESSORIE

Articolo 69
Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, nel caso di inadempimento entro i termini prescritti, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Articolo 70
Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelativo delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelativo delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate presso la sede municipale.

Articolo 71
Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

Articolo 72
Disposizioni transitorie

Si stabilisce che con atto distinto dovrà essere prevista, se necessaria, una particolare disciplina per quelle situazioni già in atto alla data di entrata in vigore del regolamento, fissando il termine per la regolarizzazione delle stesse in base alle nuove norme.

Articolo 73
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti e ordinanze, riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo e in contrasto con lo stesso.